



***messaggio municipale no. 32/2020***

***Comune di Ascona***



***Nuovo Regolamento dell'Azienda comunale***



v. rif.  
n. rif. PB/fl  
Risoluzione municipale no. 2110  
Ascona, 22 settembre 2020

### **MESSAGGIO NO. 32/2020**

del Municipio al Consiglio Comunale del Borgo di Ascona concernente  
il nuovo Regolamento dell'Azienda comunale

---

Signora Presidente,  
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la  
richiesta di approvazione del nuovo Regolamento dell'Azienda  
comunale.

#### **1. Introduzione**

Il Gran Consiglio ticinese ha decretato, in data 19 novembre 2018,  
l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi  
pubblici (LMSP) del 1907 e l'adozione di nuovi puntuali articoli  
nell'ambito della Legge organica comunale (LOC).

In conseguenza a queste decisioni la Sezione enti locali (SEL)  
informava, tramite lettera circolare del 27 maggio 2019 (Circolare  
SEL n. 20190527-6) a tutti i Municipi ticinesi, delle nuove  
disposizioni della Legge organica comunale (LOC), il conseguente  
aggiornamento del Regolamento di applicazione della legge organica  
comunale (RALOC) ed il nuovo Regolamento sulla gestione finanziaria e  
sulla contabilità dei comuni (RGFCC) che sarebbero entrate in vigore  
in data 1° luglio 2019.

Nella circolare citata si faceva inoltre presente a tutti i Comuni  
della necessità di adeguare i rispettivi Regolamenti comunali e



quelli riguardanti le esistenti Aziende municipalizzate (che nella nuova base legale cantonale esse sono ora rinominate in Azienda comunale) entro il 31 dicembre 2021.

Con il presente messaggio il Municipio sottopone a cod. Consiglio comunale l'adozione del nuovo Regolamento dell'Azienda comunale di Ascona (ACA).

## **2. I maggiori cambiamenti del nuovo Regolamento**

Il nuovo Regolamento dell'Azienda comunale va a sostituire il Regolamento organico delle aziende municipalizzate del Comune di Ascona attualmente in vigore. Ciò in quanto il vecchio Regolamento era stato redatto sulla base della LMSP e della LOC allora vigenti e, dati i grossi cambiamenti del quadro giuridico, il Municipio ha quindi deciso di non procedere con degli emendamenti sul Regolamento in vigore ma di redigerne uno completamente nuovo.

Nella sostanza il nuovo Regolamento ha quale scopo quello di regolare l'organizzazione dell'Azienda comunale di Ascona (ACA) in base ai nuovi disposti di legge. Tra le modifiche più significative rileviamo che:

- È stata eliminata l'organizzazione delle Aziende in base alla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.
- Il nuovo Regolamento dell'Azienda comunale (ACA) non contempla più fra i propri organi la Commissione di revisione che è stata abrogata dalle nuove disposizioni LOC. Questo perché nel frattempo tutte le Aziende si sono dotate della revisione contabile fatta da professionisti esterni e comunque l'approvazione del conto economico e del bilancio dell'Azienda segue l'iter uguale a quello previsto per i conti dell'Amministrazione comunale, coinvolgendo la Commissione della Gestione ed il Legislativo comunale.
- Il nuovo ordinamento istituzionale dell'Azienda comunale, ad esclusione della tenuta contabile propria, che comunque deve essere gestita secondo le regole del RGFCC, è strutturato, dal punto di vista istituzionale, in tutto e per tutto come un normale servizio comunale facente capo ad un Dicastero di riferimento. In tale contesto l'Esecutivo esercita pure la responsabilità del funzionamento tecnico e amministrativo dell'Azienda.



- È stata introdotta, come prevede la LOC, la possibilità per l'Azienda di riversare a determinate condizioni gli utili al Comune.
- È stata introdotta, perché la legge lo prevede, la possibilità per l'Azienda di fornire mandati di prestazione.
- Da ultimo sono stati introdotti i riferimenti al quadro giuridico attuale, che include anche normative federali, basti pensare alla LAEl (Legge federale per l'approvvigionamento elettrico) per il mercato elettrico e alla nuova LEne (Legge federale sull'energia), con le relative Ordinanze.

L'entrata in vigore del nuovo Regolamento, che abroga di fatto l'Azienda municipalizzata e crea l'Azienda comunale, impone la modifica del Regolamento comunale e del Regolamento organico dei dipendenti. Ciò al fine di creare una legislazione, a livello comunale, coerente e lineare. Ne sussegue che, contestualmente all'approvazione del nuovo Regolamento, viene chiesta la modifica anche di alcuni articoli puntuali di questi Regolamenti.

### **3. Il nuovo Regolamento dell'Azienda Comunale di Ascona (ACA)**

Qui di seguito, per una maggiore comprensione delle modifiche proposte, viene commentato articolo per articolo il nuovo Regolamento.

#### **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

##### Art. 1: Principio generale e settore di attività dell'Azienda

Al cpv. 2 viene sancito il nuovo nome dell'Azienda. Essa si chiamerà Azienda comunale (ACA) che sarà composta dall'Azienda elettrica comunale (AEC) e dall'Azienda acqua potabile (AAP).

Il cpv. 3 elenca i servizi affidati all'Azienda in regime di privativa.

Il cpv. 4 rammenta che il Comune (e dunque il Legislativo comunale) può definire e assegnare all'Azienda altri servizi di interesse comunale pure in regime di privativa. Questa facoltà è data dall'art. 192a della LOC.



Il cpv. 5 conferma l'assenza di personalità giuridica propria dell'Azienda: il carattere comunale dell'Azienda è infatti incompatibile con tale statuto.

## **II ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA**

### Art. 2: Organi dell'Azienda

Gli organi dell'Azienda, quale servizio integrato in un Dicastero, rimangono il Municipio ed il Consiglio comunale.

Al cpv. 2 si sancisce pure che l'Azienda ha una propria Direzione.

### Art. 3: Il Consiglio comunale

Questo articolo definisce il Consiglio comunale quale organo legislativo dell'Azienda e definisce in particolare le competenze riferite ai settori di attività dell'Azienda.

Per quanto concerne le deleghe concesse alla Direzione dell'Azienda si rimanda ai disposti contenuti nel Regolamento comunale e nel Regolamento per la fornitura e/o il trasporto di energia elettrica.

### Art. 4: Il Municipio

Il Municipio è l'organo esecutivo dell'Azienda comunale ed è responsabile del corretto funzionamento tecnico e amministrativo e delle sue infrastrutture.

Sono elencate le competenze del Municipio nei confronti dell'Azienda e il quadro giuridico per istituire deleghe a favore della Direzione.

Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate e funge pure da istanza di reclamo contro decisioni della Direzione nell'ambito delle competenze delegate.

### Art. 5: La Direzione

Questo articolo codifica il mansionario del Direttore. Oltre alle modalità di relazionarsi con il Municipio tramite il Dicastero competente, esso disciplina la facoltà di emanare direttive tecniche



e operative valide all'interno dell'Azienda nel rispetto del diritto superiore vigente e il dovere di rappresentanza dell'Azienda verso le varie associazioni cantonali e federali del settore elettrico e dell'acqua potabile.

### III FINANZIAMENTO E CONTABILITA'

#### Art. 6: Principio

Si definisce in questo articolo che l'Azienda è gestita, in termini finanziari, dal principio della causalità: ciò significa che essa si deve finanziare tramite i proventi derivanti dal consumo dei servizi erogati da parte dei clienti.

#### Art. 7: Finanziamento degli investimenti

La facoltà di eseguire investimenti, come per altri servizi dell'Amministrazione comunale, è concessa dal Legislativo comunale tramite l'approvazione di crediti quadro (CQ) e/o di richieste di credito puntuali.

In particolare, per opere di aggiornamento, estensione e rinnovo delle reti gestite (cfr. art. 1 del nuovo Regolamento) verranno stanziati dei CQ dal Legislativo comunale e da esso periodicamente rinnovati. Questo modo di procedere permette di poter operare sulle reti con le corrette tempistiche a fronte di nuove richieste di insediamento e/o di coinvolgimento dell'Azienda in cantieri terzi.

I relativi messaggi municipali di richiesta di CQ dovranno contenere il programma generale degli interventi previsti, giusta l'art. 26 cpv. 1 RGFCC, e la richiesta di deroga di cui all'art. 26 cpv. 3 RGFCC.

Infatti, in tema di infrastrutture di distribuzione di elettricità, acqua o calore l'elaborazione a priori dei relativi progetti di massima non è possibile, dovendosi le reti adattare al dinamismo dell'utenza e alla frequente necessità di partecipare a cantieri con capofila esterni all'Azienda, fattori che devono essere costantemente calibrati e progettati a richiesta durante tutto il periodo di validità dei CQ.

In ogni caso il controllo da parte dell'Esecutivo dei singoli progetti finanziati nell'ambito di un CQ sarà sempre garantito poiché esso dovrà necessariamente approvare ogni progetto e concedere lo stacco dal CQ del relativo credito di impegno.



Resta inteso che le attività pianificabili a medio-lungo termine nonché quelle strategiche, non contemplate nel contesto di un CQ, saranno finanziate tramite crediti di investimento puntuali che verranno stanziati dal Legislativo.

#### Art. 8: Contabilità

Questo articolo include i principi base applicabili alla gestione contabile dell'Azienda. Viene innanzitutto sancito il principio della gestione contabile separata da quella comunale (come attualmente in atto).

Il piano dei conti inoltre deve essere conforme al modello contabile armonizzato (attualmente denominato MCA2), sancito dalla LOC e dal RGFCC.

Viene pure definita la necessità di tenere una contabilità analitica per la completa separazione dei servizi erogati, per il controllo dei singoli progetti di investimento, per la rappresentazione effettiva dell'andamento di ciascun servizio e per il controllo del principio di causalità.

L'adozione della pianificazione finanziaria secondo le regole dell'art. 152 LOC e della revisione contabile esterna sono pure parti integranti delle regole di gestione contabile dell'Azienda.

#### Art. 9: Riversamento utili al Comune

Questo articolo sancisce, giusta l'art. 36 cpv. 2 RGFCC, che il Municipio può proporre al Legislativo, in sede di consuntivo, il versamento di una parte dell'utile dell'Azienda se sono date, cumulativamente, le seguenti condizioni:

- il capitale proprio ha raggiunto un importo pari ad almeno il valore dei beni amministrativi allibrati a bilancio,
- una riduzione delle tariffe non è economicamente ragionevole.

### **IV MANDATI DI PRESTAZIONE**

#### Art. 10: Mandati di prestazione in altri comuni

L'Azienda può assumere, tramite mandato di prestazione, l'erogazione di servizi di sua pertinenza (giusta l'art. 1 del presente Regolamento) anche per altri comuni.



## V DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 11: Approvazione

L'art. 11 elenca l'iter procedurale delle varie istanze che devono approvare il presente Regolamento prima di poter entrare in vigore.

### Art. 12: Entrata in vigore

L'art. 12 riporterà le date delle approvazioni successive del presente Regolamento da parte delle istanze preposte di cui all'art. 11 e la data della sua entrata in vigore, che avverrà immediatamente dopo la crescita in giudicato dell'approvazione da parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali. Con l'approvazione del Regolamento dell'Azienda comunale (ACA), oggetto del presente messaggio municipale, il vecchio Regolamento organico delle Aziende municipalizzate del comune di Ascona viene abrogato, così come ogni precedente disposizione in materia.

#### **4. La necessità di adeguamento del ROC e del ROD**

Come spiegato in precedenza l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'Azienda comunale impone la modifica di alcuni articoli puntuali del Regolamento comunale e del Regolamento organico dei dipendenti. Ciò in particolare per quanto concerne la denominazione delle Aziende che, in questi Regolamenti, viene ancora denominata Aziende municipalizzate.

In particolare si chiede che venga modificato l'art. 66 ROC secondo paragrafo in tal modo:

| Vecchio art. 66 ROC   | Nuovo art. 66 ROC   |
|---|---|
| Il contabile delle Aziende Municipalizzate è autorizzato a riscuotere i pagamenti in contanti di sua pertinenza | Il contabile dell'Azienda comunale è autorizzato a riscuotere i pagamenti in contanti di sua pertinenza |





Si chiede inoltre che venga adeguato l'art. 1 ROD nel seguente modo:

| Vecchio art. 1 ROD   | Nuovo art. 1 ROD   |
|--|--|
| <p>Il presente regolamento regola il rapporto di impiego con i dipendenti del Comune e delle Aziende Municipalizzate (detti in seguito dipendenti).</p> <p>Le denominazioni professionali utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile.</p> | <p>Il presente regolamento regola il rapporto di impiego con i dipendenti del Comune e dell'Azienda Comunale (detti in seguito dipendenti).</p> <p>Le denominazioni professionali utilizzate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile.</p> |

## 5. Conclusioni e proposta di risoluzione

L'approvazione e la messa in vigore del nuovo Regolamento dell'Azienda comunale (ACA) completa e consolida il rinnovamento delle basi giuridiche su cui è fondata ACA. Il Municipio ritiene che, con il nuovo Regolamento, l'Azienda verrà senz'altro organizzata in modo ottimale e conforme alla legge. Non da ultimo la possibilità per l'Azienda di riversare gli utili al Comune è senz'altro da accogliere positivamente. Per questo motivo il Municipio chiede che il nuovo Regolamento, così come le conseguenti richieste di adeguamento del ROC e del ROD, vengano approvati così come presentati

## 6. Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione Petizioni.

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (art. 75 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione del dispositivo di deliberazione è necessario il voto della maggioranza assoluta del Consiglio comunale corrispondente ad almeno 18 voti favorevoli (art. 61 cpv 1 LOC).

**PROPOSTA DI DECISIONE:**

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a voler

deliberare:

1. È approvato, articolo per articolo e nel suo complesso, il Regolamento dell'Azienda comunale (ACA).
2. Viene approvata la modifica dell'art. 66 ROC.
3. Viene approvata la modifica dell'art. 1 ROD.
4. Il Regolamento dell'Azienda comunale (ACA) così come la modifica degli art. 66 ROC e 1 ROD, entrano in vigore immediatamente dopo la crescita in giudicato dell'approvazione da parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali.
5. Con l'entrata in vigore del Regolamento dell'Azienda comunale vengono abrogati tutti i Regolamenti delle Aziende municipalizzate precedentemente in vigore.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Dr. med. Luca Pissoglio



La Segretaria:

Avv. Paola Bernasconi

Allegato: Nuovo Regolamento Azienda comunale (ACA)

# **Regolamento dell'Azienda comunale (ACA)**

## **I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1. Principio generale e settore di attività dell'Azienda comunale**

- <sup>1</sup> È costituita un'Azienda comunale (in seguito denominata Azienda).
- <sup>2</sup> Essa si identifica col nome di Aziende Comunali di Ascona (ACA) ed è composta dall'Azienda Elettrica comunale (AEC) e dall'Azienda acqua potabile (AAP).
- <sup>3</sup> Ad essa competono l'approvvigionamento in energia elettrica, acqua potabile e illuminazione pubblica del Comune di Ascona, nonché la costruzione, la gestione, l'estensione e il rinnovo dei relativi impianti di produzione e delle relative reti di distribuzione.
- <sup>4</sup> Nei limiti della costituzione e delle leggi, il Comune può assegnare all'Azienda competenze su altri servizi di interesse comunale.
- <sup>5</sup> L'Azienda non ha personalità giuridica ed è disciplinata dalle norme della Legge organica comunale (LOC), del presente Regolamento e del Regolamento comunale. Sono riservati disposti di leggi speciali e direttive settoriali.

## **II ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA**

### **2. Organi dell'Azienda**

- <sup>1</sup> Gli organi dell'Azienda sono:
  - il Consiglio comunale;
  - il Municipio.
- <sup>2</sup> L'Azienda è inoltre dotata di una Direzione.

### **3. Il Consiglio comunale**

- <sup>1</sup> L'organo legislativo dell'Azienda è il Consiglio comunale. Esso ha in particolare le seguenti competenze riferite ai settori di attività dell'Azienda:
  - adotta i Regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione ed approva contestualmente i minimi e i massimi delle tariffe e delle tasse applicabili all'utenza, (successivamente definite tramite apposita Ordinanza municipale), riservate leggi speciali o settoriali;
  - esercita l'alta sorveglianza sulla gestione dell'Azienda;
  - esamina e delibera i bilanci preventivi e consuntivi dell'Azienda;
  - autorizza le spese d'investimento tramite ratifica di messaggi;
  - autorizza il Municipio ad intraprendere od a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
  - decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell'Azienda.

- <sup>2</sup> È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC.
- <sup>3</sup> Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.
- <sup>4</sup> Per il settore di attività dell'Azienda, al Municipio sono delegate, ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LOC, competenze decisionali in materia:
- di spese di investimento (art. 13 cpv. 1 lett. e LOC); cioè per oggetto, fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale e/o dal Regolamento comunale;
  - di progettazione e di esecuzione di opere pubbliche (art. 13 cpv. 1 lett. g LOC) sulla base di preventivi e di progetti definitivi; cioè per oggetto, fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale e/o dal Regolamento comunale;
  - d'acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 cpv. 1 lett. h LOC); cioè per oggetto fino ad un importo di transazione o di valore del bene pari agli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale e/o dal Regolamento comunale;
  - d'intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 cpv. 1 lett. l LOC); cioè per oggetto, fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale e/o dal Regolamento comunale.
- <sup>5</sup> Al Municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni di durata massima di due anni, il cui onere annuo derivante al Comune non supera l'importo massimo previsto dalla legislazione cantonale e dal Regolamento comunale.
- <sup>6</sup> Per le deleghe alla Direzione dell'Azienda riguardanti l'acquisto ed il commercio di energia si rinvia ai disposti contenuti nel Regolamento comunale e nel Regolamento per la fornitura e/o il trasporto di energia elettrica

#### 4. Il Municipio

- <sup>1</sup> Il Municipio è l'organo esecutivo dell'Azienda. Esso è responsabile del regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda e delle sue infrastrutture.
- <sup>2</sup> In particolare, il Municipio:
- allestisce i Regolamenti dell'Azienda comunale, e le sue eventuali modifiche, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
  - allestisce i Regolamenti specifici dei vari servizi erogati dall'Azienda, e le loro eventuali modifiche, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
  - sottopone al Consiglio comunale i bilanci preventivi e consuntivi dell'Azienda;
  - propone al Consiglio comunale l'approvazione di crediti per la realizzazione di opere concernenti l'Azienda;
  - nomina e gestisce il personale dell'Azienda necessario secondo le modalità previste dal Regolamento organico per i dipendenti (ROD) del Comune e delle Aziende municipalizzate;
  - delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche;
  - fissa le tariffe dell'utilizzo rete e del servizio universale per la distribuzione di energia elettrica, calcolate in base alle prescrizioni della contabilità analitica della ElCom e entro i limiti degli specifici Regolamenti;
  - fissa le tariffe dell'acqua potabile, entro i limiti dello specifico Regolamento;
  - ha facoltà di assegnare in subdelega alla Direzione ACA i compiti di cui all'art. 9 cpv. 4 LOC e 13 cpv. 2 LOC, nei termini e nei limiti previsti nel Regolamento comunale.

- <sup>3</sup> Riservate leggi speciali, contro le decisioni della Direzione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni;
- <sup>4</sup> Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.

## **5. La Direzione**

- <sup>1</sup> Al Direttore sono assegnati in particolare i seguenti compiti:
  - la responsabilità della conduzione operativa dell'Azienda;
  - la presentazione della proposta dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Azienda, al Municipio, tramite il Dicastero;
  - l'esecuzione delle risoluzioni municipali inerenti all'Azienda;
  - la formulazione delle proposte al Municipio, tramite il Dicastero, per la nomina dei dipendenti dell'Azienda;
  - la presentazione delle proposte al Municipio, tramite il Dicastero, circa le tariffe dei servizi erogati e le loro modifiche, riservati disposti di leggi speciali e di direttive settoriali;
  - la presentazione delle proposte al Municipio, tramite il Dicastero, circa l'estensione del servizio dell'Azienda e le modifiche dei relativi regolamenti;
  - l'esercizio delle deleghe assegnate dal Municipio;
  - l'emanazione di direttive tecniche e operative valide all'interno dell'Azienda, riservati leggi, regolamenti e ordinanze vigenti;
  - l'elaborazione di proposte di sviluppo delle ACA da sottoporre al Municipio, tramite il Dicastero, e la loro messa in opera, una volta approvate e erogato il relativo credito dalle competenti istanze;
  - la rappresentanza dell'Azienda nelle varie associazioni cantonali e federali delle branches elettrica, dell'acqua potabile;
  - l'esercizio di tutte le funzioni che gli sono attribuite dal Municipio.

## **III FINANZIAMENTO E CONTABILITÀ**

### **6. Principio**

- <sup>1</sup> L'erogazione dei servizi aziendali e la gestione finanziaria dell'Azienda sono rette dal principio di causalità.

### **7. Finanziamento degli investimenti**

- <sup>1</sup> L'Azienda finanzia la sua attività di aggiornamento, estensione e rinnovo delle reti tramite crediti quadro di investimento (art. 175 LOC), che vengono stanziati dal Legislativo comunale e periodicamente da esso rinnovati.
- <sup>2</sup> Di regola il singolo messaggio municipale di stanziamento di un credito quadro per l'Azienda conterrà il programma generale degli interventi previsti (cfr. art. 26 cpv. 1 RGFCC) e la richiesta di deroga di cui all'art. 26 cpv. 3 RGFCC.
- <sup>3</sup> La Direzione, tramite il Dicastero, per ogni progetto finanziato dal credito quadro ne chiederà preventivamente al Municipio l'approvazione e lo stacco dal credito quadro del relativo credito di impegno.

- <sup>4</sup> Altre attività non contemplate nel cpv. 1 del presente articolo sono finanziate tramite crediti di investimento puntuali (art. 174 LOC), che vengono stanziati dal Legislativo.

## **8. Contabilità**

- <sup>1</sup> La contabilità dell'Azienda è tenuta dal servizio contabile delle ACA, separatamente da quella comunale (art. 192e LOC). Viene tenuta una contabilità separata per l'AEC e l'APP.
- <sup>2</sup> La contabilità è allestita e presentata in base alle disposizioni della LOC e del Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei comuni (RFGCC - modello contabile armonizzato, art. 153 LOC).
- <sup>3</sup> L'Azienda elettrica può tenere una contabilità analitica per la completa separazione dei servizi erogati, per la rappresentazione del risultato effettivo di ogni servizio e per la gestione e il controllo del principio di causalità.
- <sup>4</sup> L'Azienda si dota di un piano finanziario allestito dalla Direzione e sottoposto al Municipio per approvazione, tramite Dicastero, che evidenzia in particolare le spese e i ricavi correnti, nonché gli investimenti. Esso è presentato secondo le regole dell'art. 152 LOC.
- <sup>5</sup> L'Azienda fa eseguire la revisione contabile annua dalla società esterna definita dal Municipio.

## **9. Riversamento utili al Comune**

- <sup>1</sup> Il Municipio può proporre, in sede di consuntivo, il versamento di una parte dell'utile dell'Azienda al Comune, se sono date le condizioni cumulative seguenti, stabilite dall'art. 36 cpv. 2 RGFCC:
- il capitale proprio ha raggiunto un importo pari ad almeno il valore dei beni amministrativi allibrati a bilancio;
  - una riduzione delle tariffe non è economicamente ragionevole.
- <sup>2</sup> Sono riservate disposizioni di legge speciali.
- <sup>3</sup> Il bilancio non può presentare un'eccedenza passiva per più di 4 anni consecutivi.

## **IV MANDATI DI PRESTAZIONE**

### **10. Mandati di prestazione in altri comuni**

- <sup>1</sup> L'Azienda può assumere, tramite mandato di prestazione, l'erogazione di servizi che rientrano nel mandato dell'Azienda, giusta l'art. 1 del presente Regolamento, anche per altri comuni.

## **V DISPOSIZIONI FINALI**

### **11. Approvazione**

- <sup>1</sup> Il presente Regolamento ha validità con l'approvazione da parte di Municipio, Consiglio Comunale e Consiglio di Stato (Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti locali).

- <sup>2</sup> Il modello contabile armonizzato di cui all'art. 8 cpv. 2 del presente Regolamento verrà attuato contemporaneamente all'adozione dello stesso da parte del Comune.

## **12. Entrata in vigore**

- <sup>1</sup> Il presente Regolamento, approvato dal Municipio di Ascona il 22 settembre 2020, con risoluzione no. XXXX, dal Consiglio Comunale di Ascona il xx.xxxx.2020 e dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali il xx.xxxxx.2020, entra in vigore il x.xxxx.2020.
- <sup>2</sup> Il presente Regolamento dell'Azienda comunale sostituisce ed annulla tutti i regolamenti delle Aziende municipalizzate del comune di Ascona e ogni precedente disposizione in materia.